

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA

L'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO, piazza dell'Orologio 4, Roma, C.F. 80132790587, rappresentato dal Presidente, Prof. Massimo Miglio, nato a Roma il 20/05/1942 e residente per la carica in Roma, Piazza dell'Orologio 4 in qualità di legale rappresentante con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/04/2001

e

il DIPARTIMENTO DI LETTERE ARTI E SCIENZE SOCIALI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, via dei Vestini, 31, C.F. 93002750698, P.I. 01335970693, rappresentato dal Direttore, prof. Stefano Trinchese nato a Pescara il 23 aprile 1957 e a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Dipartimento in data 25 ottobre 2017

Premesso che:

tra l'Istituto storico italiano per il Medioevo di Roma e il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara esiste un comune interesse istituzionale nel promuovere attività scientifiche, didattiche e culturali nei settori della storia medievale, della paleografia e della diplomatica, con particolare riguardo all’edizione, allo studio e alla valorizzazione del patrimonio librario, documentario ed epigrafico medievale della regione abruzzese, ancora oggi largamente inesplorato

si conviene e si stipula quanto segue:


Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione.



Articolo 2

Con il presente Accordo l'Istituto Storico italiano per il Medioevo (di seguito ISIME) e il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali dell'Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara (di seguito DiLASS) si propongono di:


ISTITUTO STORICO ITALIANO
PER IL MEDIO EVO
Piazza dell'Orologio, 4 - ROMA

- a) condurre ricerche interdisciplinari finalizzate all'individuazione, allo studio e alla valorizzazione di *corpora* documentari, di manoscritti e frammenti codicologici abruzzesi conservati in biblioteche ed archivi regionali o extra-regionali.
- b) collaborare nella pubblicazione di testi relativi all'Abruzzo medievale;
- c) collaborare con centri ed istituzioni regionali – Soprintendenza archivistica dell'Abruzzo e del Molise, Servizio beni culturali della Regione Abruzzo, Archivi ecclesiastici di Chieti, Penne-Pescara, Atri, Teramo, Lanciano, Atesa – ed extraregionali preposti alla conservazione di materiale archivistico e librario di origine abruzzese;
- d) collaborare con le istituzioni preposte alla tutela del patrimonio epigrafico (Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo, Polo museale dell'Abruzzo, enti ecclesiastici);
- e) promuovere la conoscenza sui contenuti sopra indicati attraverso l'organizzazione di giornate di studio, convegni e seminari;
- f) collaborare nella didattica, attivando, ove possibile, stages pre e post laurea, tirocini formativi, borse di studio ed assegni di ricerca.

Articolo 3

Per il coordinamento delle attività di cui al presente accordo, il DiLASS e l'ISIME convengono di istituire un Comitato di indirizzo costituito dai proff. Irene Fosi, Roberto Paciocco, Giovanni Pizzorusso e Carlo Tedeschi per il DiLASS; dai proff. Massimo Miglio, e dai dott. Antonella Dejure e Salvatore Sansone per l'ISIME.

Articolo 4

Il presente Accordo dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'ISIME e dal Consiglio del DiLASS.

Si dà atto che il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le parti.

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impiegato nelle attività oggetto del presente Accordo.

Il personale delle parti e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.



Articolo 5

Il presente accordo ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

Al termine dell'Accordo i referenti del progetto redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 6

Ogni modifica o integrazione del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto, previa intesa tra le parti.

Articolo 7

I risultati intellettuali e tecnico-scientifici ottenuti nell'ambito del presente Accordo di Collaborazione saranno opportunamente collegati ai nomi dei loro autori. I loghi delle due istituzioni compariranno tra quelli degli Enti che hanno collaborato alle singole iniziative. In particolare, il logo dell'Università, il logo dell'ISIME potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione. Inoltre, si dispone che i risultati delle indagini siano protetti e valorizzati da ambo le parti coinvolte, secondo le regole del diritto industriale e d'autore previste dalle normative in vigore.

Le attività di comunicazione verso l'esterno delle azioni realizzate con il progetto di cui al presente Accordo, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Articolo 8

Ciascuna parte provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione della legge 675/96 e s.m.o., recante



disposizioni in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.

Ciascuna parte, infine, si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’altra istituzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Articolo.

Articolo 9

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, per il DiLASS graverà sui fondi di ricerca di Ateneo 2015 di titolarità del prof. Tedeschi e verrà assolta virtualmente ai sensi del d.m. 17 giugno 2014. Per qualsiasi controversia derivante dall’applicazione del presente Accordo è competente a decidere il Foro di Roma.


Articolo 10

Il presente atto non è soggetto a registrazione. Verrà registrato solo in caso d’uso e le spese faranno carico alla parte che richiederà la registrazione.

Approvato dal Consiglio del DiLASS in data 25 ottobre 2017

Approvato dal Consiglio Direttivo dell’ISIME in data 27 ottobre 2017




ISTITUTO STORICO ITALIANO
PER IL MEDIO EVO
Il Presidente
(Prof. Massimo Miglio)